

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	888	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (3710)	888	
PRESIDENTE	888	
ACHILLI, <i>Relatore</i>	888	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4073)	888	
PRESIDENTE	888, 889, 890	
ACHILLI, <i>Relatore</i>	888, 889	
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	889	
RINALDI	889	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952);		
PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);		
		MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577) 898
		PRESIDENTE 890, 891, 892
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 891
		NANNINI, <i>Relatore</i> 891
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4095) 892
		PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i> 892, 893
		DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 893
		NAPOLITANO LUIGI 893
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4133) 894
		PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i> 894
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 895

La seduta comincia alle 9,35.

ABATE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bottari e Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (3710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3710, concernente « Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ».

Relatore sul provvedimento è l'onorevole Achilli che ha facoltà di svolgere la relazione.

ACHILLI, *Relatore*. Signor Presidente, sono costretto a chiedere un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge per consentirmi la predisposizione di alcuni emendamenti all'articolo unico di cui esso consta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dal Relatore.

(È approvata).

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico » (n. 4073).

Il provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 10 maggio 1967, è stato sottoposto al parere della IV Commissione, che, per altro, non è ancora pervenuto.

Il relatore, onorevole Achilli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ACHILLI, *Relatore*. Riferirò molto brevemente, perché la finalità del disegno di legge è evidente. Il provvedimento è destinato a supplire ad una carenza del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069, che stabilisce le norme per l'impianto e l'esercizio di impianti di trasporto con trazione a fune in

servizio pubblico. Detto decreto-legge contiene sanzioni particolari per i trasgressori a queste norme, e cioè per coloro che inizino i relativi lavori prima ancora della preventiva autorizzazione o per coloro che, una volta ottenuta l'autorizzazione, non conducano l'esercizio dell'impianto stesso in condizioni di sicurezza, così che l'impianto non presenti le caratteristiche idonee allo svolgimento del servizio.

Da rilevare, in particolare, che questo provvedimento si rende oggi più che mai necessario in quanto in questi ultimi anni si è avuto un incremento delle funivie non soltanto come numero ma come capacità e portata, vale a dire come numero di passeggeri trasportati, che, piuttosto esiguo subito dopo l'ultima guerra, è molto aumentato in questi ultimi anni; direi, anzi, che in tutte le località turistiche vengono continuamente proposti, e quindi costruiti, impianti di questo genere in servizio pubblico.

Non credo di dover aggiungere altro. Resta soltanto da esaminare il testo del disegno di legge articolo per articolo. Gli articoli di cui esso si compone sono diretti, come dicevo, ad introdurre sanzioni nei casi di inadempienza alle norme già esistenti.

L'articolo 1 prevede il caso di chi costruisca un impianto o parte di esso ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti già esistenti o parte di essi, senza la richiesta autorizzazione.

L'articolo 2 prevede il caso dell'entrata in esercizio di impianti senza prescritta autorizzazione.

L'articolo 3 è diretto a reprimere la violazione delle norme concernenti la sicurezza dell'esercizio, per evitare possibili pericoli di incidenti.

L'articolo 4 indica gli organi competenti ai fini dell'accertamento delle eventuali infrazioni, attribuendo questa funzione, oltre che agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, come pure, per gli impianti concessi dalle regioni, province e comuni, ai funzionari rispettivamente designati dagli enti medesimi.

L'articolo 5 prevede la possibilità della oblazione, mentre l'articolo 6, l'ultimo, disciplina la destinazione delle somme introitate con le oblazioni e le condanne.

È chiara e manifesta la competenza tipica del Ministero dei trasporti in questa materia: tuttavia la semplicità delle norme e il

riferimento al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069, che disciplina tutta la materia dal punto di vista tecnico ed in base alla quale sono state emanate sempre più aggiornate norme tecniche in connessione con il progresso verificatosi in questo settore, ci danno la possibilità di discutere noi stessi, in questa sede, e di valutare questo disegno di legge positivamente, in quanto si tratta di un provvedimento, come già dicevo, che supplisce a una carenza esistente.

Il relatore, quindi, non ha che da raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

RINALDI. È doverosa qualche osservazione. Per quanto concerne il contenuto di questo disegno di legge, innanzi tutto, ci troviamo di fronte ad una notevole lacuna legislativa, non solo per quel che si riferisce alle ammende per i trasgressori, ma per tutto quanto riguarda il servizio del trasporto con trazione a fune in Italia. Infatti, si parte da un decreto-legge che è del 1927 e che richiama dal canto suo una legge del 1921! Ora, in questi ultimi anni i trasporti a mezzo fune sono prevalentemente adibiti al servizio pubblico e per il trasporto di persone, mentre in quei lontani anni si trattava quasi esclusivamente di impianti destinati al trasporto delle merci. È vero che nel 1927 sono stati presi in considerazione anche i trasporti di persone ma è anche vero che l'evolversi delle tecniche, che anche in questo settore è stato così rapido, ha fatto sì che quel decreto-legge ormai non risponda più alle esigenze dei tempi.

Pertanto, dovrebbe essere riesaminata la legge generale in materia che riguardi i trasporti a fune comunque destinati, sia cioè al servizio trasporto delle merci e sia, ma soprattutto, al servizio trasporto delle persone, in quanto, come ha ricordato il relatore, quest'ultimo servizio sta acquistando un'importanza primaria anche avendo riguardo al turismo e, in particolare, al turismo di alta montagna.

Noi oggi discutiamo un provvedimento riguardante la punizione dei contravventori a disposizioni esistenti: però, signor Presidente, faccio presente che, soprattutto in periferia, è tutta la struttura del servizio che dovrebbe essere riesaminata. Infatti, a volte una domanda inoltrata per la costruzione di un impianto resta giacente per mesi e, qualche volta, per anni, proprio perché il

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dispone di un numero limitatissimo di personale qualificato e competente e non sempre riesce ad intervenire tempestivamente. Il più delle volte capita che il Ministero è costretto a rilasciare il nulla-osta per l'inizio delle opere primarie, riservandosi di esprimere il parere tecnico sulla fune di trazione, eccetera, parere che a volte ritarda addirittura anni. In tal modo gli esercenti spesso fanno eseguire importanti opere murarie, si preoccupano di impegnare per tempo presso ditte specializzate i macchinari necessari all'impianto e la fune di trazione, il che non è, fra l'altro, molto semplice, e si trovano con tutto quanto pronto sul posto, impegnati in ogni senso, prima ancora che il Ministero abbia rilasciato la necessaria autorizzazione.

Pertanto, signor Presidente, mentre mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, raccomando vivamente che si faccia presente a chi di dovere l'assoluta necessità di un riordinamento del servizio e della emanazione di una legge organica riguardante la materia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rinaldi per il suo intervento e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. L'onorevole Relatore ha qualcosa da aggiungere alla sua relazione?

ACHILLI, *Relatore*. No, signor Presidente! Forse, se una cosa c'è qui da dire è che, in questa materia, proprio come ricordava l'onorevole Rinaldi, per l'evolversi continuo delle tecniche riguardanti in particolare la parte meccanica, non è tanto il caso di rivedere la legge quanto, piuttosto, di tenerne il più possibile aggiornati i regolamenti tecnici di applicazione.

Faccio mia l'osservazione dell'onorevole Rinaldi circa la necessità di affermare e far far sentire l'esigenza del tempestivo esame di questi impianti, in quanto in generale rivestono carattere di urgenza e investono attività turistiche non indifferenti. I « tempi morti » sono sempre dannosi, anche perché possono nuocere a servizi ritenuti necessari. Per contro, non sono oggi in grado, né la nostra Commissione penso lo sarebbe, di dare un giudizio circa l'opportunità di aggiornare i regolamenti in questione anche in quanto mi sembra che ciò rientri nella sfera di competenza di altro ministero.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio mie le osservazioni formulate dall'onorevole Relatore e dall'ono-

revole Rinaldi e ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato al Senato ed approvato e, quindi, spetta a noi ora renderlo operante con l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti senza autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

(È approvato).

ART. 3.

Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico, viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di un incidente, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente comma, i dispositivi di sicurezza o di soccorso risultino mancanti o inefficienti, ovvero il personale addetto all'impianto non sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità, la pena è aumentata di un terzo.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per gli impianti concessi dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, sono altresì competenti i funzionari rispettivamente designati dagli enti medesimi.

(È approvato).

ART. 5.

I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069.

Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, la copia del verbale sarà notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni.

Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

(È approvato).

ART. 6.

Il provento delle oblazioni o delle condanne è versato all'Erario con imputazione all'apposito capitolo dell'entrata in bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952); e delle proposte di legge Pucci Emilio: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); Mazzoni ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2952, concernente « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963,

n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti, e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze», e delle proposte di legge, n. 1242 d'iniziativa del deputato Pucci Emilio, concernente: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » e, n. 1577, d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Guidi, Coccia, Galluzzi, Maschiella, Vestri, Antonini, concernente: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

Sul disegno di legge è richiesto il parere della V Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si tratta di proposte di legge che hanno già formato oggetto di dibattito in Commissione. Ad un certo momento ne è stata sospesa la discussione e, quindi, rinviato l'esame per dar modo al relatore di predisporre alcuni emendamenti da introdurre nel testo del provvedimento. Allo stato attuale delle cose penso si possa senz'altro concludere la discussione di questi provvedimenti, anche per non correre il rischio di rendere inoperante in tutto o in parte gli stanziamenti per la copertura della spesa prevista nel testo del disegno di legge n. 2952.

Comunque, prego il relatore, onorevole Nannini di voler riferire alla Commissione, integrando così la sua precedente esposizione.

NANNINI, *Relatore*, Riferirò assai brevemente, signor Presidente, perché abbiamo già dibattuto l'argomento in altra occasione. Com'è noto, con la legge 3 gennaio 1963, n. 4, si intese venire in aiuto dei proprietari di case o, comunque, di fabbricati urbani rimasti distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del 1960 e del 1961 nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti. Con questa legge si estesero, o almeno si credette di estendere, le provvidenze già previste per i danneggiati in occasione dell'alluvione di Salerno del 1954. Ci si accorse ben presto che il riferimento era insufficiente in quanto si era dimenticato che, in occasione dell'alluvione nel salernitano, le leggi contenenti provvidenze per i sinistrati furono due: quella cui si faceva riferimento, e relativa

ai danni a fabbricati non rurali e, l'altra, la legge 4 marzo 1955, n. 161, contenente apposite disposizioni a favore delle aziende agricole rimaste danneggiate.

È così avvenuto che il rinvio di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ha praticamente escluso da ogni beneficio i proprietari di fabbricati rurali, o fondi rustici rimasti in particolar modo colpiti nelle zone del Mugello in Toscana ed in alcune province dell'Umbria e delle Marche a seguito dei terremoti ivi verificatisi nel 1960 e 1961.

Per questo motivo, sia mediante il disegno di legge, sottoposto al nostro esame sia attraverso le due proposte di legge, si è provveduto a riparare a questa ingiustizia e ad ovviare alla evidente disparità di trattamento.

Conseguentemente, occorre approvare questo procedimento che tende appunto ad includere tra i beneficiari delle provvidenze già previste per i proprietari di fabbricati urbani anche i proprietari di quelli rurali o di fondi rustici.

Quanto agli articoli del disegno di legge è da notare che con l'articolo 1 si delimitano le zone dove ha effetto l'estensione oggetto del provvedimento. Con l'articolo 2 si stabiliscono le modalità relative alla presentazione delle domande e, con l'articolo 3, infine, si definiscono i criteri di ripartizione degli stanziamenti opportunamente aumentati rispetto a quelli già predisposti con la precedente legge 3 gennaio 1963, n. 4.

Mi riservo di presentare un emendamento, frutto di un suggerimento del Governo da me condiviso, per estendere queste provvidenze anche ad alcuni comuni delle Marche.

Termino proponendo di assumere quale testo base per la discussione degli articoli quello del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente l'onorevole Nannini per l'integrazione fornita agli onorevoli colleghi e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho che da osservare che sarebbe opportuna una legge organica in materia onde poter intervenire con concreta tempestività, senza ogni volta dover ricorrere a delle apposite « leggine » con scarsi mezzi finanziari a disposizione, là dove si verificano, purtroppo, danni causati da scosse telluriche di pur lieve entità ma sempre dannosissime come gli avvenimenti susseguiti dal 1943 in poi stanno a comprovare. Non

è che con un provvedimento di tal genere si possa risolvere tutto, ma certamente si potrà far fronte ai bisogni più immediati, a seconda delle necessità del momento.

Ringrazio il relatore per aver proposto l'inclusione delle provvidenze stabilite nel disegno di legge ad alcuni comuni delle Marche, fermo restando che questo provvedimento riguarda essenzialmente la Toscana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore della scelta del disegno di legge quale testo base per l'esame degli articoli.

(È approvata).

Prima di dare lettura dell'articolo 1 del disegno di legge vi è una questione di cui debbo mettere a conoscenza la Commissione. Il finanziamento di questa legge, onorevoli colleghi, è stabilito dall'articolo 3 con riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e, del corrispondente capitolo per il 1966. In sostanza, il finanziamento era a carico del capitolo di spesa riguardante provvedimenti di legge in corso di elaborazione. È accaduto che mentre si attendeva di poter riprendere in esame il provvedimento di legge, è stato approvato il conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1965, per cui non è più utilizzabile la somma a disposizione nel capitolo n. 5381 per quell'anno finanziario.

Propongo pertanto che l'esame degli articoli venga sospeso per chiedere un nuovo parere alla Commissione Bilancio circa la copertura della spesa; altrimenti procederanno all'approvazione di un provvedimento che poi verrebbe certamente impugnato per mancanza di congrua indicazione dei mezzi di copertura della spesa!

Pongo in votazione tale mia proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4095).

PRESIDENTE, *Relatore*, ff. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4095, concernente « Norme per la par-

tecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 maggio 1967, è prescritto parere della VI Commissione, parere che per altro non è pervenuto. Relatore sul disegno di legge è il collega onorevole Carra che stamane non è presente. Se la Commissione non ha nulla in contrario, mi sostituisco al relatore nel riferire rapidamente alla Commissione su questo provvedimento.

Onorevoli colleghi, il provvedimento di legge in esame ha finalità estremamente modeste ed intende in sostanza conservare alle cooperative, e in modo particolare ai consorzi di cooperative, taluni benefici in fatto di cauzione provvisoria quando partecipano a gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche.

Il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, stabilisce che le cooperative di lavoro e loro consorzi possono appaltare lavori con il sistema della licitazione o della trattativa privata fino all'importo di un milione di lire e che la cauzione provvisoria sui lavori è contenuta nella misura dell'1 per cento fino ad un ammontare di 100 mila lire dei lavori appaltati e dello 0,50 per cento per i lavori di importo superiore a 100 mila lire. Questi limiti, con successivi provvedimenti legislativi, sono stati elevati a un livello superiore, e precisamente a 60 milioni per le cooperative e a 300 milioni per i consorzi di cooperative.

Praticamente, il provvedimento che ha elevato questi importi risale al 1954, ossia a tredici anni or sono. Nel frattempo non soltanto i consorzi di cooperative si sono fatti più numerosi e meglio organizzati, ma più frequentemente — come del resto le singole cooperative — realizzano opere pubbliche. Si è ritenuto, pertanto, che i benefici previsti inizialmente dal regio decreto-legge n. 422 del 1923 non siano adeguati al livello dei costi delle opere pubbliche raggiunto in questo momento.

Col presente provvedimento, oltre a confermare il diritto delle cooperative e dei consorzi di cooperative di partecipare agli appalti di opere pubbliche e di conseguire l'appalto di opere pubbliche a trattativa privata o con la licitazione privata, si stabilisce

che i limiti per fruire dei benefici della cauzione provvisoria ridotta vengono elevati a 100 milioni per le cooperative e a 500 milioni per i consorzi di cooperative. Qualora le cooperative, o consorzi delle cooperative, poi, partecipino ad appalti per cifre superiori, dovranno sottostare alla norma generale in materia.

Questo è, in sostanza, il contenuto del provvedimento che il Senato ha approvato, aggiornando il testo dell'articolo 1 con il richiamo alla legge 5 aprile 1967, n. 162, approvata di recente da questa nostra Commissione e che modifica la legge riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

L'articolo 1 del disegno di legge conferma le facoltà delle cooperative e consorzi di cooperative di partecipare alle singole gare di appalto. L'articolo 2 eleva il massimale per la costituzione della cauzione provvisoria. L'articolo 3, infine, abroga i quattro commi dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, in quanto in contrasto con il presente provvedimento.

Evidentemente, si tratta di un provvedimento che torna a beneficio, come ho già detto, all'inizio di questa breve relazione, di una categoria benemerita e pertanto invito la Commissione ad approvarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NAPOLITANO LUIGI. Noi siamo favorevoli al disegno di legge e non insisteremo nel presentare la richiesta di un aumento delle cifre previste, come è stato fatto al Senato, dopo che il Sottosegretario di Stato onorevole De' Cocci ha fornito chiarimenti in proposito. L'unica osservazione che vorrei fare è che all'articolo 1 quando si dice: « Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi " possono " essere ammessi... », vien fatto di domandarsi quale significato abbia il termine « possono ». Non sarebbe più corretto dire « sono ammesse » ?

Ora, capisco che non è il caso di ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento rinviandolo al Senato, ma raccomanderei al Governo di interpretare la norma in questo spirito, diversamente l'uso del termine « possono » potrebbe essere inteso in senso limitativo. Senza dover rinviare all'altro ramo del Parlamento il provvedimento, si potrebbe quindi raccomandare al Governo che l'interpretazione dell'articolo 1 sia che le cooperative ed i loro consorzi « sono » ammesse alle gare di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Napolitano, ma devo aggiungere che, siccome questa facoltà è sancita da una serie di leggi già preesistenti, il termine « possono » non può, o almeno non dovrebbe secondo me, determinare delle complicazioni o dei dubbi!

NAPOLITANO LUIGI. Se c'è questa volontà politica tanto meglio!

PRESIDENTE « Comunque, ripeto, quel « possono » non può avere valore limitativo delle disposizioni preesistenti !

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Raccomando vivamente l'approvazione del disegno di legge, già approvato dal Senato. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Napolitano Luigi, posso assicurare nel modo più formale che non si intende introdurre nessuna limitazione, ma per ragioni di tecnica giuridica si usa la espressione « possono » anziché « sono », perché tutto è subordinato alla volontà di concorrere all'appalto.

Concordo, quindi, pienamente con quanto detto dall'onorevole Presidente nella sua replica circa l'esigenza espressa dall'onorevole Napolitano Luigi, e raccomando l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonché ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero — qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dalla legge 5 aprile 1967, n. 162 — negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole amministrazioni ed enti.

(È approvato).

ART. 2.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative, e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti.

Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sarà quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogati il primo, terzo, sesto e settimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4133).

PRESIDENTE, *Relatore ff.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4133 concernente: « Autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali ».

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 maggio 1967, ho riferito io stesso in una precedente seduta. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, conclusa la discussione generale, la scorsa settimana veniva rinviato l'ulteriore esame del provvedimento in attesa del parere della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti presentati dal Governo e da alcuni colleghi nel corso di una precedente seduta. Tale parere non ci

è ancora pervenuto. Se la Commissione è d'accordo, sospenderei brevemente la seduta, per dar modo alla V Commissione attualmente riunita, di esprimere il parere in questione in modo che si possa questa mattina stessa portare a termine l'esame del provvedimento.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa, in attesa del parere della V Commissione.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 10,45, viene ripresa alle 11,40).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprende la seduta con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4133.

Come ricorderanno, noi eravamo arrivati all'esame degli articoli. Abbiamo sospeso la discussione per chiedere il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti presentati dall'onorevole Ripamonti ed altri e dal Governo. L'onorevole Ripamonti, in relazione agli impegni assunti dal Governo di fornire in sede di presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativo all'anno finanziario 1968 un elenco completo delle opere demaniali da ultimare, con l'indicazione della spesa necessaria, ha ritirato, anche a nome degli altri proponenti, gli emendamenti presentati. È rimasto l'emendamento presentato dal Governo sul quale la Commissione Bilancio ha ora espresso parere favorevole.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata con leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti:

ARRT. 2.

Il programma delle opere da eseguire è determinato dal Ministro dei lavori pubblici,

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1967

sentito il Ministro del tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto s'inserisce l'emendamento del Governo che propone il seguente articolo aggiuntivo che, ove approvato, diventerà l'articolo 3:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concorrere con i fondi di cui al capitolo n. 5862 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967 entro il limite di spesa di 200 milioni e per un corrispondente importo di opere al completamento del nuovo Policlinico universitario di Messina ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e sul quale, come dicevo poc'anzi, ha espresso parere favorevole stamane la V Commissione Bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, ultimo del disegno di legge e che, ove approvato, diverrà l'articolo 4:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4073):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4095):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4133):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Achilli, Alessandrini, Baroni, Biagioni, Calvetti, Cianca, Curti Ivano, Degan, Fracassi, Fulci, Giorgi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Russo Vincenzo Mario, Terranova Corrado, Todros.

Sono in congedo:

Bottari, Buzzetti.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
